

DELIBERAZIONE 30 giugno 2009.

Approvazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per l'anno 2009 e avvio di una indagine conoscitiva finalizzata alla verifica dei dati trasmessi dalle imprese per la determinazione delle tariffe di riferimento. (Deliberazione ARG/gas 79/09).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
E IL GAS

Nella riunione del 30 giugno 2009

Visti:


- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2003, n. 87/03 (di seguito: deliberazione n. 87/03);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata;



- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 171/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 171/05);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 157/07, come successivamente modificata e integrata;
- l'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007 n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2008, ARG/gas 31/08;
- la Parte I del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG) recante "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (RQDG), approvata con la deliberazione 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 188/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del TUDG recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2008, ARG/gas 197/08;
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2009, ARG/gas 20/09;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2009, ARG/gas 29/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 29/09);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 54/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 54/09);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09;
- il codice di rete della società SNAM RETE GAS (di seguito: codice di rete SNAM).

Considerato che:


- il comma 7.1 della RTDG prevede che entro il 15 ottobre di ciascun anno le imprese distributrici trasmettano all'Autorità una richiesta di determinazione della tariffa di riferimento;
- il comma 2.1 della deliberazione ARG/gas 159/08 differisce al 31 marzo 2009 il termine per la presentazione dei dati all'Autorità, di cui al comma 7.1 della RTDG per le determinazioni tariffarie relative all'anno 2009;
- il punto 1 della deliberazione ARG/gas 29/09 dispone una proroga al 30 aprile 2009 del termine per la trasmissione dei dati necessari alla determinazione tariffaria per l'anno 2009, di cui comma 2.1 della deliberazione ARG/gas 159/08;



- il punto 1 della deliberazione ARG/gas 54/09 dà facoltà alle imprese distributrici di completare, entro il 30 settembre 2009, la trasmissione dei seguenti dati necessari alla determinazione tariffaria per l'anno 2009:
 - dati di località relativi a Comuni compresi nell'elenco individuato e aggiornato dal commissario delegato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza 9 aprile 2009 (di seguito: elenco comuni terremotati), da parte delle imprese distributrici, indipendentemente dall'ubicazione della sede legale societaria;
 - dati di società, compresi i dati relativi alle località dalle medesime gestite, relativi a imprese distributrici, la cui sede legale risulti ubicata in Comuni compresi nell'elenco comuni terremotati.

Considerato che:

- il comma 7.2 della RTDG prevede che la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento, di cui al comma 7.1 della RTDG, sia presentata compilando la modulistica predisposta dalla Direzione Tariffe dell'Autorità;
- il comma 7.3 della RTDG prevede che la modulistica di cui al precedente punto contenga, tra le altre, le seguenti informazioni:
 - una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e di corrispondenza con i valori, desumibili dalla documentazione contabile dell'impresa, tenuta ai sensi di legge;
 - nel caso di ripartizione di cui all'articolo 15 della RTDG, la natura dei cespiti ripartiti e i criteri di ripartizione, sottoscritta dal legale rappresentante;
- la modulistica predisposta dalla Direzione Tariffe dell'Autorità, corredata da apposite istruzioni per la compilazione, è stata resa disponibile in via telematica nel mese di novembre 2008;
- nei mesi di febbraio e aprile sono state pubblicate e aggiornate una serie di risposte a domande frequenti a cura della Direzione Tariffe (di seguito: FAQ pubblicate) che in alcuni casi precisavano le modalità per la determinazione dei dati da inserire nella modulistica;
- nel mese di marzo la Direzione Tariffe, su esplicita richiesta delle associazioni di categoria, ha partecipato a tre seminari tematici durante i quali sono state discusse le principali problematiche connesse all'applicazione della deliberazione ARG/gas 159/08;
- in attesa della definizione delle classi di cespiti, da completarsi nell'ambito delle attività connesse al mandato di cui al comma 4.2 della deliberazione ARG/gas 159/08, ai fini della valorizzazione dei nuovi investimenti, non è stata prevista la raccolta dei dati relativi alle variazioni delle consistenze fisiche di cui al comma 46.1 della RTDG;
- in conseguenza a quanto indicato al precedente alinea, il contenuto della dichiarazione di conformità di cui al 46.4 della RTDG è assorbita dalla dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e di corrispondenza con i valori, desumibili dalla documentazione contabile dell'impresa, tenuta ai sensi di legge, sottoscritta dal legale rappresentante, di cui alla lettera a), del comma 7.3 della RTDG.



Considerato che:

- delle 342 imprese distributrici che, sulla base delle informazioni disponibili alla Direzione Tariffe dell'Autorità, risultano svolgere attività di distribuzione di gas naturale e/o di gas diversi dal naturale:
 - 282 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione Tariffe dell'Autorità;
 - 8 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica la modulistica predisposta dalla Direzione Tariffe dell'Autorità, senza però fornire in modo completo i dati relativi alle singole località servite;
 - 13 imprese distributrici hanno omesso l'invio del modulo di richiesta sottoscritto dal legale rappresentante, di cui alla lettera b), del comma 7.5 della RTDG e hanno altresì omesso l'invio della dichiarazione di veridicità di cui alla lettera a), del comma 7.3 della RTDG;
 - 2 imprese distributrici hanno omesso l'invio del modulo di richiesta sottoscritto dal legale rappresentante, di cui alla lettera b), del comma 7.5 della RTDG;
 - 2 imprese distributrici non hanno inviato la dichiarazione di veridicità di cui alla lettera a), del comma 7.3 della RTDG;
 - 7 imprese distributrici non hanno inviato quanto previsto alla lettera b), comma 7.3 della RTDG;
 - 28 imprese distributrici non hanno presentato la richiesta di determinazione della tariffa di riferimento, di cui al comma 7.1 della RTDG e non hanno trasmesso alcun dato; in tre casi si tratta di imprese distributrici che rientrano nell'ambito di applicazione della deliberazione ARG/gas 54/09;
- a seguito di prime verifiche di coerenza e congruità dei dati riportati nella modulistica, con varie note nel mese di maggio la Direzione Tariffe dell'Autorità ha richiesto approfondimenti a 151 imprese di distribuzione in relazione ai dati comunicati ai sensi del comma 7.1 della RTDG, chiedendo, se necessario di procedere alle necessarie rettifiche;
- la Direzione Tariffe dell'Autorità ha accettato le richieste di determinazione della tariffa di riferimento formulate ai sensi del comma 7.1 della RTDG e i dati ad esse relativi, anche se pervenuti successivamente alla data del 30 aprile 2009, purché resi disponibili in tempo utile per le elaborazioni;
- 2 imprese che hanno proceduto alla determinazione del maggior onere di cui al comma 59.1 della RTDG, non hanno presentato l'istanza di cui al comma 59.2 della RTDG.

Considerato che:

- alcune delle richieste di determinazione della tariffa di riferimento formulate ai sensi del comma 7.1 della RTDG contengono note relative al contenuto della modulistica trasmessa, da cui emergono potenziali non conformità rispetto alle indicazioni della RTDG e alle precisazioni fornite successivamente agli operatori, in particolare con riferimento alla valorizzazione dei cespiti delle imprese acquisite e dei contributi privati;




- da un primo confronto tra i dati trasmessi dalle imprese distributrici ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7 della RTDG e i dati contenuti nell'elenco dei comuni finanziati nell'ambito dei progetti di metanizzazione del mezzogiorno del paese, sembrano emergere incongruenze che necessitano di opportuni approfondimenti;
- da un primo confronto tra i dati trasmessi dalle imprese distributrici ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7 della RTDG e i dati trasmessi in applicazione delle disposizioni delle deliberazioni n. 87/03 e n. 171/05 emergono differenze che richiedono opportuni approfondimenti;
- sulla base delle elaborazioni effettuate emergono scostamenti significativi rispetto alla media dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale di singole imprese.

Considerato che:

- il comma 7.5 della RTDG prevede che l'Autorità proceda alla determinazione d'ufficio della tariffa di riferimento, nel caso in cui:
 - non venga presentata la richiesta;
 - non sia stato sottoscritto il modulo di richiesta da parte del legale rappresentante;
 - non sia stata trasmessa la dichiarazione di cui al comma 7.3 della RTDG, lettera a);
 - non siano forniti, in tutto o in parte, i dati necessari per la determinazione delle componenti tariffarie a copertura dei costi di capitale centralizzato;
 - non siano stati forniti, in tutto o in parte, i dati necessari per la determinazione delle componenti a copertura dei costi di capitale di località, completi della certificazione di cui al comma 46.4;
- il comma 7.6 della RTDG prevede che nei casi di cui al comma 7.5 della medesima RTDG si proceda alla determinazione d'ufficio della tariffa di riferimento, limitatamente alle componenti per le quali non si disponga della documentazione completa, sulla base del valore della quota parte del vincolo calcolato per l'anno termico 2007-2008 a copertura dei costi di capitale, corretto per le variazioni relative all'anno 2007, al netto dei costi di capitale relativi ai cespiti centralizzati, effettuando una decurtazione a forfait del 10% sul risultato così ottenuto.

Considerato che:

- nel caso di località in periodo di avviamento il numero di punti di riconsegna è determinato come prodotto del valore riportato nella tabella 1 della deliberazione ARG/gas 159/08 per il numero delle famiglie residenti nel comune considerato come risultante dal "Bilancio demografico 2005 e popolazione residente al 31 dicembre", pubblicato dall'ISTAT;
- come precisato nelle FAQ pubblicate, le località che iniziano la distribuzione successivamente alla data di calcolo delle tariffe di riferimento e obbligatorie relative all'anno t , partecipano, con i propri costi di capitale, alla determinazione della tariffa di riferimento ai fini del calcolo del vincolo ai ricavi ammessi



necessario alla determinazione degli importi di perequazione a saldo di cui agli articoli 48 e 49 della RTDG.

Considerato che:

- il punto 2 della deliberazione ARG/gas 54/09 prevede che, per i casi individuati al punto 1 della medesima deliberazione ARG/gas 54/09, ai fini della determinazione degli importi di perequazione a saldo di cui agli articoli 48 e 49 della RTDG, le tariffe di riferimento siano calcolate tenendo conto dei dati di cui al punto 1 della medesima deliberazione.

Considerato che:

- il comma 6.1 della RTDG stabilisce che ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2009, i valori delle voci di costo siano:
 - a) determinati sulla base dei dati riscontrati al 31 dicembre 2006;
 - b) aggiornati per tenere conto dei nuovi investimenti effettuati nell'anno 2007;
 - c) aggiornati per tenere conto dei contributi pubblici in conto capitale percepiti nell'anno 2007;
 - d) aggiornati per tenere conto dei recuperi di produttività;
 - e) aggiornati per tenere conto delle variazioni delle variabili di scala intervenute tra il 31 dicembre 2006 e il 31 dicembre 2008, applicando una franchigia pari a +/-10%;
- il tasso di variazione della consistenza delle immobilizzazioni nette relative alle *altre immobilizzazioni centralizzate* nell'anno 2007 per effetto degli investimenti netti realizzati a livello aggregato dalle imprese distributrici di gas operanti sul territorio nazionale è stato pari a 0,004%;
- il tasso di variazione della consistenza delle immobilizzazioni lorde relative alle *altre immobilizzazioni centralizzate* nell'anno 2007 per effetto degli investimenti netti realizzati a livello aggregato dalle imprese distributrici di gas operanti sul territorio nazionale è stato pari a 5,243%;
- il deflatore degli investimenti fissi lordi assume valore 1,026 per gli investimenti effettuati nell'anno 2006 con riferimento all'anno 2007 e valore 1,032 per gli investimenti effettuati nell'anno 2007, con riferimento all'anno 2008, secondo quanto pubblicato dall'Istat nel mese di marzo dell'anno 2009;
- il numero dei punti di prelievo serviti nel periodo 31 dicembre 2006 – 31 dicembre 2008 è variato in misura pari al 4,7%.

Considerato che:

- ai sensi del comma 35.1 della RTDG ciascuna impresa distributtrice di gas naturale applica una tariffa obbligatoria fissata dall'Autorità e composta, tra l'altro dall'elemento $\tau_3^f(dis)$, articolato per scaglioni tariffari, come individuati nella Tabella 6 della medesima RTDG;
- l'articolazione per scaglioni dell'elemento $\tau_3^f(dis)$ era stata definita sulla base di un riproporzionamento dell'articolazione tariffaria riportata nella Tabella 1 della



deliberazione n. 170/04, in un'ipotesi di invarianza dei pesi delle componenti di costo che concorrono a definire i vincoli ai ricavi delle imprese distributrici;

- l'ipotesi di cui al precedente alinea non ha trovato riscontro nei dati trasmessi dalle imprese distributrici ai sensi delle disposizioni di cui al comma 7.1 della RTDG;
- con deliberazione ARG/gas 64/09 l'Autorità ha, tra l'altro, riformulato la componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio prevedendo un'apposita componente aggiuntiva nella tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura, finalizzata al contenimento della spesa dei clienti finali caratterizzati da bassi consumi.

Considerato che:

- il comma 22.2 della RTDG prevede che i valori della tariffa di riferimento siano fissati e pubblicati dall'Autorità entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore;
- il comma 2.2 della deliberazione ARG/gas 159/08 differisce al 30 giugno 2009 il termine per la pubblicazione dei valori della tariffa di riferimento di cui al comma 22.2 della RTDG, per le determinazioni tariffarie relative all'anno 2009;
- il comma 34.1 della RTDG prevede che i valori della tariffa obbligatoria siano fissati e pubblicati dall'Autorità entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore;
- il comma 2.3 della deliberazione ARG/gas 159/08 differisce al 30 giugno 2009 il termine per la pubblicazione dei valori della tariffa obbligatoria di cui al comma 34.1 della RTDG, per le determinazioni tariffarie relative all'anno 2009.

Considerato che:

- il comma 59.2 della RTDG stabilisce che qualora i Comuni concedenti abbiano incrementato il canone delle concessioni di distribuzione ai sensi di quanto previsto dal comma 4, articolo 46-bis, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, le imprese distributrici interessate possono presentare apposita istanza all'Autorità per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti da tali disposizioni, nei termini di cui al comma 7.1 della medesima RTDG;
- 5 imprese distributrici hanno presentato istanza per il riconoscimento dei maggiori oneri di cui al precedente alinea;
- il comma 59.5 della RTDG prevede che il riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 59.2 sia limitato al periodo che intercorre dalla data di efficacia dell'aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara;
- il comma 59.6 stabilisce che l'impresa distributtrice possa istituire un'apposita componente tariffaria a copertura dei maggiori oneri di cui al comma 59.2 della RTDG, denominata canoni comunali, di cui è data separata evidenza in bolletta;
- alcune modalità applicative relative alle disposizioni dell'articolo 59 della RTDG sono state precisate nelle FAQ pubblicate.



Considerato che:

- i valori delle componenti tariffarie RE, RS e UG₁, di cui al comma 35.1 della RTDG, per il terzo trimestre 2009 sono fissati dall'Autorità separatamente, con il provvedimento inerente l'aggiornamento trimestrale delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del gas.

Considerato che:

- il comma 2.4 della deliberazione ARG/gas 159/08 prevede che le imprese distributrici fino al 30 giugno 2009 applichino a titolo d'acconto le tariffe di distribuzione approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008;
- il comma 2.6 della medesima deliberazione ARG/gas 159/08 stabilisce che successivamente al 30 giugno 2009 le imprese distributrici procedano ai conguagli tariffari, tenuto conto delle esigenze delle imprese di vendita, applicando retroattivamente dall'1 gennaio 2009 le tariffe obbligatorie che saranno pubblicate dall'Autorità entro il 30 giugno 2009;
- nelle precisazioni fornite successivamente alla pubblicazione della delibera ARG/gas 159/08, l'Autorità ha precisato che, al fine di tener conto delle esigenze delle imprese di vendita, avrebbe verificato prioritariamente la possibilità di procedere al conguaglio tariffario dimensionando opportunamente la tariffa del secondo semestre 2009, ovvero in sede di perequazione dei ricavi 2009;
- sempre nell'ambito delle medesime precisazioni di cui al precedente considerato, l'Autorità ha precisato che, in coerenza con l'applicazione a titolo di acconto delle tariffe approvate per l'anno termico 2007-2008, fosse differita anche l'applicazione del coefficiente C di cui al comma 38.1 della delibera ARG/gas 159/08;
- il comma 19.1 della deliberazione n. 138/04 prevede che l'impresa distributtrice determini i dati da comunicare all'impresa di trasporto per le procedure di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto;
- il comma 3.5 del codice di rete SNAM prevede che in ciascun mese M il Trasportatore eseguirà, oltre al bilancio definitivo del mese M-1, la procedura di revisione delle misure e/o delle allocazioni per il mese M-3, e darà corso ai relativi conguagli di fatturazione;
- in conseguenza di quanto riportato al precedente alinea, rettifiche effettuate dall'impresa distributtrice dopo tre mesi dall'effettuazione dei prelievi non possono essere considerate ai fini dell'allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti dei punti di riconsegna del sistema di trasporto.
- alcune imprese distributrici hanno segnalato difficoltà applicative per l'adeguamento dei propri sistemi di fatturazione nell'ipotesi in cui nel corso di uno stesso anno termico siano applicate tariffe differenziate.

Considerato che:

- ai sensi del comma 7.3 della deliberazione n. 157/07, i costi operativi connessi alle attività previste in materia di accesso ai dati di base, vengono quantificati e



- riconosciuti dall'Autorità sulla base dei costi mediamente stimati per le attività medesime, anche desumibili dai preventivi forniti dalle imprese distributrici, con l'esclusione dei costi destinati a capitalizzazione;
- il comma 7.5 della deliberazione n. 157/07 ha disposto che la copertura dei costi riconosciuti di cui al citato comma 7.3 avvenga tramite l'adeguamento della componente tariffaria a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione, posta a carico dei clienti domestici, in modo da consentire il completo recupero degli oneri non oltre la fine dell'anno 2009;
 - per il servizio di distribuzione del gas naturale i clienti domestici sono identificati ai sensi delle categorie d'uso di cui alla tabella 1 della medesima deliberazione nel limite di consumo massimo di 200 000 standard metri cubi anno;
 - ai sensi del comma 7.6 della medesima deliberazione n. 157/07, la Direzione tariffe ha effettuato una specifica raccolta dati nell'ambito della quale è stato richiesto ai distributori di fornire il piano operativo per lo svolgimento delle attività preliminari di cui al citato comma 7.3 ed il dettaglio delle risorse previste per la realizzazione del piano operativo suddetto;
 - il comma 7.7 della deliberazione n. 157/07 ha disposto l'attivazione a partire dall'1 ottobre 2008 dei sistemi finalizzati alla comunicazione dei dati di base ai venditori; e che in caso di ritardi rispetto alla data dell'1 ottobre 2008, il distributore è tenuto a versare le maggiorazioni di previste dal citato comma 7.5 della medesima deliberazione n. 157/07, al conto di cui all'articolo 62 del TIT; dal momento dell'attivazione delle componenti medesime fino alla messa in attività del suddetto sistema di comunicazione.

Considerato che:


- la Sezione III della RTDG definisce i criteri per la determinazione dei corrispettivi per la remunerazione dei seguenti servizi di pubblica utilità:
 - distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate;
 - misura di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, distinta nelle funzioni di:
 - (i) installazione e manutenzione dei misuratori;
 - (ii) raccolta delle misure, validazione e registrazione delle misure.
- i corrispettivi di cui al precedente punto coprono i costi delle infrastrutture di rete, i costi di esercizio e manutenzione delle reti canalizzate per la distribuzione del gas diverso dal naturale e comprendono anche il costo di eventuali serbatoi di alimentazione direttamente connessi alle medesime reti canalizzate di distribuzione. Non coprono invece i costi della commercializzazione del servizio di distribuzione;
- le disposizioni della Sezione III della RTDG si applicano alle reti canalizzate che abbiano le seguenti caratteristiche:
 - siano gestite in concessione;
 - non siano gestite in concessione, ma abbiano le seguenti caratteristiche:
 - (i) servano almeno 50 punti di riconsegna;
 - (ii) prevedano l'utilizzo di suolo pubblico;
 - (iii) i contratti stipulati con i clienti finali prevedano vincoli di esclusiva per durate superiori a cinque anni;



- il comma 1.1 della RTDG definisce l'ambito gas diversi come l'ambito di determinazione delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione di gas diversi dal gas naturale formato dall'insieme delle località gas diversi appartenenti alla medesima regione e servite dalla medesima impresa distributrice;
- il comma 86.1 della RTDG stabilisce che ciascuna impresa distributrice di gas diversi dal naturale applichi alle attuali e potenziali controparti di contratti aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 80.1 della medesima RTDG, opzioni tariffarie approvate dall'Autorità a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione e misura;
- il comma 84.1 della RTDG prevede che, ai fini della determinazione dei costi di capitale si applichino le disposizioni previste al Titolo 2 della sezione II e di conseguenza anche le disposizioni inerenti la gradualità nell'applicazione dei nuovi criteri di cui all'articolo 17 del medesimo RTDG;
- il comma 86.3 stabilisce che l'opzione tariffaria di cui al richiamato comma 86.1 della RTDG sia composta dalle seguenti componenti:
 - ot_1 , espressa in euro per punto di riconsegna. L'esercente può differenziare la componente ot_1 per scaglione di consumo, nei limiti previsti dalla Tabella 6 della RTDG;
 - ot_3 , espresso in centesimi di euro/standard metro cubo. L'esercente può articolare i corrispettivi per scaglioni di consumo f , in numero non superiore a otto, aventi come limiti i valori scelti tra quelli indicati nella Tabella 6;
 - $\tau_1(mis)$;
- il comma 86.2 della RTDG prevede che gli esercenti differenzino le opzioni tariffarie per ambito gas diversi;
- il comma 87.1 stabilisce che per ciascun ambito gas diversi le opzioni tariffarie di cui all'articolo 86 della RTDG siano considerate ammissibili, se i ricavi che gli esercenti possono conseguire dall'applicazione delle componenti ot_1 , ot_3 , $\tau_1(mis)$ delle medesime opzioni tariffarie, in una valutazione *ex-ante* sulla base dei punti di riconsegna serviti e dei volumi erogati nell'anno $t-2$, risultano non superiori al ricavo conseguibile dall'applicazione della tariffa di riferimento;
- per il primo anno di applicazione si fa riferimento ai volumi erogati nell'anno $t-1$, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 della RTDG.

Considerato che:

- il comma 87.3 della RTDG prevede, per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale che nell'anno di prima fornitura, nelle singole località interessate, l'impresa distributrice applica opzioni tariffarie ot_1 , ot_3 e $\tau_1(mis)$ relative al servizio di distribuzione liberamente determinate
- il comma 87.4 della RTDG prevede che qualora la data di prima fornitura sia successiva al termine di cui al comma 7.1 della RTDG, l'impresa distributrice, nelle singole località interessate, applica opzioni tariffarie ot_1 , ot_3 e $\tau_1(mis)$ relative al servizio di distribuzione liberamente determinate nei due anni di prima fornitura.



Considerato che:


- la componente $\tau_1(mis)$ della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione del gas naturale è destinata alla copertura dei costi operativi e di capitale relativi al servizio di misura;
- il comma 85.1 della RTDG prevede che per la determinazione della tariffa di riferimento del servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale, si applichino le disposizioni di cui al Titolo 4 della Sezione II della RTDG;
- i corrispettivi relativi alla componente $t(rac)_i^{opex}$, di cui alla lettera c), del comma 24.1 della RTDG, a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure, come fissati nella Tabella 5 della RTDG ricomprendono anche la quota parte destinata alla copertura dell'incremento del numero di letture di *switch* rispetto all'anno 2006, fissata, ai sensi di quanto disposto al comma 49.1 della RTDG pari a 0,1 euro per punto di riconsegna per anno e le reti canalizzate di distribuzione del gas diverso dal gas naturale non consentono l'applicazione delle medesime disposizioni in tema di accesso alle reti medesime previste per il gas naturale.

Considerato che:

- alcune imprese, con altrettanti ricorsi, hanno impugnato presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) la deliberazione ARG/gas 159/08 nonché la deliberazione ARG/gas 197/08 e, con motivi aggiunti, le medesime imprese hanno anche impugnato le deliberazioni ARG/gas 22/09 e 29/09 e il medesimo TAR Lombardia non si è ancora pronunciato in relazione a tali ricorsi.

Ritenuto che sia opportuno:

- considerare tutti i dati trasmessi in tempo utile ai fini del calcolo della tariffa obbligatoria di cui al comma 35.1 della RTDG integrati con una quantificazione d'ufficio dei valori relativi ai contributi privati, in caso in cui nella modulistica compilata non risulti percepito alcun contributo privato, assumendo un livello forfetario del 40% del costo delle derivazioni d'utenza;
- determinare la tariffa obbligatoria applicando il meccanismo di gradualità di cui all'articolo 17 della RTDG ai costi di capitale, inclusi gli ammortamenti;
- determinare in via provvisoria la tariffa obbligatoria di cui al punto precedente, prevedendo in caso di pronunciamento avverso del TAR Lombardia che continuino ad essere applicate le medesime tariffe attualmente in vigore, fino alle successive e conseguenti determinazioni dell'Autorità;
- avviare un'indagine conoscitiva finalizzata alla verifica delle informazioni trasmesse dalle imprese ai fini della determinazione tariffaria per il servizio di distribuzione del gas naturale e del gas diverso dal gas naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate;
- rinviare l'approvazione della tariffa di riferimento a successivo provvedimento da assumersi entro il 31 dicembre 2009, in esito agli approfondimenti volti ad accertare:




- a) la conformità dei dati inseriti alle prescrizioni contenute nella RTDG, alle istruzioni di compilazione della modulistica e alle precisazioni fornite nelle FAQ pubblicate, in particolare per le imprese distributrici che hanno presentato in note eccezioni e precisazioni sulle modalità di compilazione dei questionari;
 - b) la natura dei forti scostamenti riscontrati, in termini di costo riconosciuto unitario medio a copertura dei costi di capitale, per alcune delle località servite;
 - c) la coerenza dei dati contenuti nella modulistica trasmessa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 7 della RTDG con i dati precedentemente inviati in applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 87/03 e n. 170/04;
 - d) la coerenza dei dati contenuti nella modulistica trasmessa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 7 della RTDG con i dati riportati nell'elenco dei comuni finanziati nell'ambito dei progetti di metanizzazione del mezzogiorno del paese;
- procedere alla determinazione d'ufficio per i casi disciplinati dal comma 7.6 della RTDG, ai fini della fissazione della tariffa obbligatoria di cui al comma 35.1 della RTDG;
 - procedere con successivo separato procedimento all'accertamento delle violazioni delle disposizioni della normativa vigente in materia di regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, valutandone i profili di tipo sanzionatorio.

Ritenuto che sia opportuno:

- nei casi in cui nei questionari non sia stato indicato il valore delle poste rettificative, assumere il dato medio riferito all'insieme delle imprese distributrici operanti sul territorio nazionale;
- dare facoltà alle imprese distributrici di gas diversi dal naturale di confermare sul sito *internet* dell'Autorità, entro il 15 luglio 2009, la struttura tariffaria proposta dall'Autorità, intesa come ripartizione tra quota fissa e quota variabile e come scaglioni di consumo; e che, in caso di mancata segnalazione, si intenda approvata la struttura proposta dall'Autorità;
- prevedere per alcuni ambiti tariffari per la distribuzione di gas diverso dal gas naturale il proseguimento dell'applicazione delle opzioni tariffarie attualmente in vigore a causa delle risultanze fortemente contraddittorie che l'elaborazione dei dati trasmessi comportano.

Ritenuto che sia opportuno:

- in coerenza con quanto deciso con deliberazione ARG/gas 64/09, rivedere gli scaglioni tariffari dell'elemento τ_3^f (*dis*), di cui alla Tabella 6 della RTDG, con la finalità di contenimento della spesa dei clienti finali caratterizzati da bassi consumi.



Ritenuto che sia opportuno:

- rinviare all'approvazione delle tariffe di riferimento la determinazione dei maggiori oneri di cui al comma 59.2 della RTDG per le imprese distributrici che hanno presentato apposita istanza, escludendo tale determinazione per le imprese distributrici SOCOGAS SPA e ACEGAS-APS SPA, in quanto non hanno trasmesso l'idonea documentazione di cui al comma 59.3, lettera a), della RTDG.

Ritenuto che sia opportuno:

- procedere, ai sensi di quanto disposto nella deliberazione n. 157/07, alla determinazione della maggiorazione della componente tariffaria a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione, posta a carico dei clienti domestici, individuati dalle categorie d'uso di cui alla tabella 1 della medesima deliberazione nel limite di consumo di 200 000 metri cubi anno, in modo da consentire il completo recupero degli oneri non oltre la fine dell'anno 2009;
- modificare, in analogia a quanto previsto per il settore elettrico con la deliberazione ARG/elt 188/08, le disposizioni di cui al comma 7.7 della deliberazione n. 157/07.

Ritenuto che sia opportuno:

- prevedere che le tariffe di distribuzione approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008 applicate anche nel corso del primo semestre siano applicate a titolo definitivo, senza che si proceda ai conguagli di cui al comma 2.6 della deliberazione ARG/gas 159/08;
- dimensionare la componente UG_I tenendo conto:
 - a) del gettito atteso per il primo semestre 2009 dall'applicazione delle tariffe di distribuzione approvate dall'Autorità per l'anno termico 2007-2008, applicate dalle imprese ai sensi delle disposizioni del comma 2.4 della deliberazione ARG/gas 159/08;
 - b) del gettito atteso per il secondo semestre 2009 dall'applicazione delle tariffe obbligatorie di cui all'articolo 35 della RTDG, come fissate nel presente provvedimento;
 - c) della stima del gettito atteso dall'applicazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2009, determinate sulla base dei dati a disposizione dell'Autorità, come trasmessi dalle imprese distributrici ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7 della RTDG;
- definire criteri che le imprese distributrici debbono applicare in modo omogeneo per la fatturazione di eventuali conguagli relativi al primo semestre, come conseguenza di letture periodiche successive al 30 giugno 2009.

Ritenuto che sia opportuno:

- con riferimento ad alcune imprese distributrici di gas diversi dal naturale, rinviare l'approvazione delle opzioni tariffarie relative ai servizi di distribuzione



e misura allo svolgimento dei necessari approfondimenti volti ad accertare la natura degli scostamenti, talora molto rilevanti, riscontrati rispetto ai precedenti livelli dei vincoli tariffari; e che per gli ambiti gas diversi interessati siano prorogate le tariffe applicate attualmente;

- considerare tutti i dati trasmessi in tempo utile ai fini delle opzioni tariffarie di cui all'articolo 86 della RTDG per il servizio di distribuzione e misura di altri gas, integrati con una quantificazione d'ufficio dei valori relativi ai contributi privati, in caso in cui nella modulistica compilata non risulti percepito alcun contributo privato, assumendo un livello forfetario del 40% del costo delle derivazioni d'utenza;
- determinare le opzioni di cui al precedente alinea applicando il meccanismo di gradualità di cui all'articolo 17 della RTDG ai costi di capitale, inclusi gli ammortamenti;
- sottoporre tali determinazioni all'approvazione delle imprese distributrici.

Ritenuto che sia opportuno:

- procedere in via provvisoria alla definizione delle opzioni tariffarie per le imprese distributrici di gpl che ricadano nei casi disciplinati dalla deliberazione ARG/gas 54/09;
- prevedere che le imprese distributrici di gpl che ricadano nei casi disciplinati dalla deliberazione ARG/gas 54/09 possano procedere, successivamente all'invio dei dati definitivi a operare, qualora lo ritengano, eventuali conguagli

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella presente deliberazione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della RTDG e la definizione di cliente finale domestico riportata nella deliberazione n. 157/07.

Articolo 2


Modificazioni della RTDG

- 2.1 La tabella 6 della RTDG è sostituita con la Tabella 1 allegata al presente provvedimento.

Articolo 3

Approvazione tariffe obbligatorie di cui al comma 35.1 della RTDG per il semestre luglio-dicembre 2009

- 3.1 I valori della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale di cui all'articolo 35 della RTDG, in vigore nel periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2009 sono riportati nelle Tabelle 2a e 2b.



Articolo 4

Opzioni tariffarie gas metano in vigore nel primo semestre 2009. Modalità applicative delle tariffe obbligatorie. Scaglioni tariffari.

- 4.1 L'applicazione delle tariffe obbligatorie nel secondo semestre è effettuata senza azzeramenti degli scaglioni di consumo relativi al primo semestre.
- 4.2 Ai consumi di competenza del primo semestre si applicano a titolo definitivo le opzioni tariffarie, secondo le disposizioni del comma 2.4 della deliberazione ARG/gas 159/08. Ai fini dell'applicazione di tali opzioni tariffarie i consumi rilevati sono addebitati senza applicazione del coefficiente C.
- 4.3 Ai consumi di competenza del secondo semestre si applicano le tariffe obbligatorie di cui all'articolo 3 della presente deliberazione. Ai fini dell'applicazione delle tariffe obbligatorie in vigore nel secondo semestre i consumi di gas metano sono addebitati con l'applicazione del coefficiente C.
- 4.4 In caso di conguagli conseguenti a letture acquisite successivamente alla data del 30 giugno 2009 è consentito alle imprese distributrici di applicare alle variazioni di consumi di competenza di periodi antecedenti il 30 giugno 2009, le tariffe obbligatorie di cui all'articolo 3 della presente deliberazione, senza applicazione del coefficiente C.
- 4.5 Nei casi di cui al precedente comma 4.4 e ai fini della determinazione degli ammontari di perequazione, di cui agli articoli 48 e 49 della RTDG, l'impresa distributtrice tiene separata evidenza delle quote di energia fatturata e delle rispettive componenti tariffarie applicate.

Articolo 5

Maggiorazione della componente tariffaria a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione posta a carico dei clienti domestici

- 5.1 In applicazione di quanto previsto dalla deliberazione n. 157/07 la maggiorazione della componente tariffaria a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione posta a carico dei clienti domestici, da applicare nel periodo luglio-dicembre 2009 è pari a 32,00 centesimi di euro/punto di riconsegna.
- 5.2 Le imprese distributrici hanno facoltà di applicare detta maggiorazione a decorrere dall'1 luglio 2009 e non oltre il 31 dicembre 2009.

Articolo 6

Restituzione del corrispettivo a copertura dei costi operativi per l'accesso ai dati di base di cui alla deliberazione n. 157/07

- 6.1 Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono quanto previsto dal comma 7.7 della deliberazione n. 157/07.
- 6.2 In relazione all'attivazione dei sistemi finalizzati alla comunicazione dei dati di base ai venditori ai sensi della deliberazione n. 157/07, per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine dell'1 ottobre 2008 previsto dal comma 7.7 della medesima deliberazione, l'impresa distributtrice è tenuta a restituire, proporzionalmente, le maggiorazioni riconosciute in tariffa ai sensi del comma 7.5 della citata deliberazione n. 157/07.
- 6.3 L'importo oggetto di restituzione di cui al precedente comma 6.2, è determinato secondo la presente formula:



$$RM = M * Dom * Rit$$

dove:

- RM è l'importo totale da restituire ai sensi del presente articolo;
 - M è la maggiorazione unitaria, di cui al comma 5.1 della presente deliberazione;
 - Dom è il numero di clienti finali domestici serviti dall'impresa distributrice al 31 dicembre 2008;
 - Rit è il rapporto tra il numero di giorni di ritardo dell'attivazione dei sistemi finalizzati alla comunicazione dei dati di base ai venditori, rispetto al termine dell'1 ottobre 2008 e il numero di giorni compresi tra l'1 ottobre 2008 e il 31 dicembre 2009, pari ai 456.
- 6.4 L'impresa distributrice effettua il rimborso dell'importo di cui al comma 6.3 su base bimestrale, con la medesima cadenza prevista dal comma 92.1 della RTDG, nei limiti del gettito relativo alla maggiorazione M di cui al medesimo comma 6.3, fatturata in ciascun bimestre del secondo semestre dell'anno 2009, secondo le procedure predisposte dalla Cassa e approvate con determina del Direttore della Direzione tariffe dell'Autorità.

Articolo 7

Opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate

- 7.1 Sono approvate le opzioni tariffarie provvisorie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale di cui all'articolo 86 della RTDG per il periodo 1 luglio 2009 – 31 dicembre 2009, come riportate nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento.
- 7.2 Le imprese distributrici possono proporre modifiche alla struttura delle opzioni tariffarie di cui al precedente comma 7.1 mediante richiesta scritta da inviare all'Autorità entro il 15 luglio 2009, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 87.1 della RTDG. Oltre alla richiesta scritta le imprese distributrici trasmettono la proposta modifica accedendo alla procedura telematica attiva presso il sito *internet* dell'Autorità.
- 7.3 Sulla base delle opzioni tariffarie provvisorie, di cui al comma 7.1, le imprese distributrici possono procedere ai conguagli di cui al comma 2.6 della deliberazione ARG/gas 159/08.
- 7.4 I conguagli di cui al precedente alinea devono essere effettuati con rate distribuite su un periodo di almeno sei mesi.

Articolo 8

Verifica dei dati trasmessi

- 8.1 L'Autorità accerta:
- a) la conformità dei dati trasmessi alle prescrizioni contenute nella RTDG e alle precisazioni fornite nelle FAQ pubblicate;



- b) la natura dei forti scostamenti riscontrati, in termini di costo riconosciuto unitario medio a copertura dei costi di capitale, per alcune delle località servite;
- c) la coerenza dei dati contenuti nella modulistica trasmessa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 7 della RTDG con i dati precedentemente inviati in applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 87/03 e n. 170/04;
- d) la coerenza dei dati contenuti nella modulistica trasmessa ai sensi delle disposizioni dell'articolo 7 della RTDG con i dati riportati nell'elenco dei comuni finanziati nell'ambito dei progetti di metanizzazione del mezzogiorno del paese.

Articolo 9


Avvio indagine conoscitiva

- 9.1 E' avviata un'indagine conoscitiva sui dati trasmessi anche al fine di accertare eventuali violazioni.
- 9.2 Nell'ambito dell'indagine conoscitiva possono essere svolte verifiche ispettive e convocate, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili.
- 9.3 E' conferito mandato al Direttore della Direzione Tariffe e al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità per i seguiti di rispettiva competenza.

Articolo 10

Disposizioni finali

- 10.1 La determinazione delle tariffe di riferimento di cui agli articoli 23 e 24 della RTDG è rimandata a successivo provvedimento, da assumersi entro il 31 dicembre 2009.
- 10.2 La determinazione degli importi di perequazione d'acconto di cui al comma 50.1 della RTDG è rimandato a successivo provvedimento, da assumersi entro il 31 dicembre 2009.
- 10.3 La determinazione dei maggiori oneri di cui al comma 59.2 della RTDG è rimandata a successivo provvedimento, da assumersi entro il 31 dicembre 2009.
- 10.4 L'approvazione delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale per le imprese distributrici e gli ambiti gas diversi di cui alla Tabella 4 è rimandata a successivo provvedimento, da assumersi entro il 31 dicembre 2009.
- 10.5 Le imprese distributrici di gas diversi dal naturale di cui al precedente alinea applicano a partire dall'1 luglio 2009, fino all'approvazione delle nuove opzioni tariffarie, le opzioni approvate per l'anno termico 2007-2008, salvo conguaglio da effettuarsi successivamente all'approvazione definitiva.
- 10.6 Sono abrogate le disposizioni di cui al comma 2.6 della deliberazione ARG/gas 159/08.
- 10.7 Le imprese distributrici di gas diversi dal naturale che ricadano nei casi di cui alla deliberazione ARG/gas 54/09, successivamente all'invio dei dati per la



determinazione della tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni della medesima deliberazione e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 87.1 della RTDG possono procedere a eventuali conguagli rispetto alle opzioni tariffarie provvisorie applicate nel corso dell'anno 2009. Gli eventuali conguagli devono essere effettuati con rate distribuite su un periodo di almeno sei mesi.

- 10.8 Il presente provvedimento è trasmesso mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Cassa.
- 10.9 La RTDG con le modifiche di cui al presente provvedimento è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
- 10.10 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dall'1 luglio 2009.

Milano, 30 giugno 2009

Il presidente: ORTIS

